

# COMUNE DI PECCIOLI STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA

P.zza del Popolo, 1 56037 Peccioli (PI) - Tel: 0587/67261 PEC: comune.peccioli@postacert.toscana.it - P.I. 00201900503

# **DISCIPLINARE DI GARA**

GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SPAZIO FESTE E RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA IN LOC. LAURA COMUNE DI CRESPINA LORENZANA - CUP H23B19000280004.

PRE	MESSE	3		
1.	PIATTAFORMA TELEMATICA	4		
2.	1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE  1.2. DOTAZIONI TECNICHE  1.3. IDENTIFICAZIONE  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5 5		
3.	2.1. DOCUMENTI DI GARA	6 7		
	3.1. DURATA	8 9 9		
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE			
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE			
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA			
	<ul> <li>6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE</li> <li>6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE</li> <li>6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,</li> </ul>			
	AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE			
7.	ARTIGIANE, CONSORZI STABILI			
8.	SUBAPPALTO			
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE			
10.	GARANZIA PROVVISORIA	. 19		
11.				
12.				
13.				
14.				
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	. 22		
	15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	. 23 . 24 . 27 . 28 . 31		
	GENNAIO 2019 , n. 14	. 34		

	15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	35
	15.6. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONSORZIO DI CUI ALLE Consorzi art. 65 co 2, lett. B), c), d) DEL D.	
	LGS. N. 36/2023	
	15.7. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI COOPTAZIONE	
	15.8. attestazione soa	
	15.9. COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE	
	15.10. DOCUMENTAZIONE A CORREDO	
	15.11. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	
16.	OFFERTA ECONOMICA	
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	41
18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	41
19.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	42
20.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
21.	VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA	43
22.	AVVERTENZE	43
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	44
24.	MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	45
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	46
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	46
27.	ACCESSO AGLI ATTI	47
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	47

### **DISCIPLINARE DI GARA**

GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SPAZIO FESTE E RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA IN LOC. LAURA – COMUNE DI CRESPINA LORENZANA - CUP H23B19000280004.

#### **PREMESSE**

Con determinazione a contrarre n. 354 del 29/07/2025 il Responsabile di Direzione dell'Area 5 LL.PP., Servizi tecnici, Prot. civile del Comune di Crespina Lorenzana Geom. Alessandro Tamberi, ha disposto l'affidamento dell'intervento di "Realizzazione area ludica, riqualificazione area sportiva e nuovo parcheggio in Loc. Laura".

Con determinazione n. 518 del 06/10/2025 del Responsabile dell'Ufficio Gare della S.A. qualificata del Comune di Peccioli sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento in oggetto.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito il Codice) sulla base del **criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 50 comma 4, nonché dell'art. 108 del Codice, con **ricorso dell'esclusione automatica delle offerte anomale**, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice.

Per la presente procedura l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs n. 36/2023, con le modalità indicate nel presente paragrafo, come meglio dettagliato agli articoli 18, 19 e 20 del presente disciplinare di gara.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell'allegato I.3 del Codice, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'articolo 1, comma 4 e 5 del medesimo allegato.

# AMMINISTRAZIONI CONTRAENTE:

Comune di Crespina Lorenzana - P.zza C. Battisti, 22 Crespina Lorenzana (PI), che ricorre all'Ufficio Gare del Comune di Peccioli a seguito di sottoscrizione di convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000;

# STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA:

Comune di Peccioli - Ufficio Gare del P.zza del Popolo n. 1 – Peccioli (PI)

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Crespina Lorenzana codice NUTS: ITI17.

CIG (indicato in piattaforma)

CUP: H23B19000280004

Codice CPV principale: 45233140-2 Codice CUI L90054240503202500012

Il Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'articolo 15 del Codice è il Geom. Alessandro Tamberi - Responsabile di Direzione dell'Area 5 LL.PP., Servizi tecnici, Prot. civile del Comune di Crespina Lorenzana – a.tamberi@comune.crespinalorenzana.pi.it

La Responsabile Unica del progetto relativo alla procedura di affidamento per il Comune di Peccioli, quale stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliarie, nominato ai sensi dell'art. 63 comma 13 è la D.ssa Claudia Giovannetti - Responsabile Ufficio Gare del Comune di Peccioli - c.giovannetti@comune.peccioli.pi.it

Il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui in oggetto è stato approvato con determinazione del Responsabile di Direzione dell'Area 5 LL.PP., Servizi tecnici, Prot. civile del Comune di Crespina Lorenzana n° 354 del 29/07/2025 e validato dal Rup ai sensi dell'art. 34 comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023

e ss.mm.ii., con atto formale del 29/07/2025 riportante l'esito positivo della verifica effettuata a sua volta ai sensi del medesimo art. 34 comma 2 lett. d).

#### Criteri Minimi Ambientali

L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla disciplina dei CAM (criteri minimi ambientali) di cui al Decreto 5 agosto 2024 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)" nel rispetto delle prescrizioni contenute nello specifico documento facente parte del progetto esecutivo a base di gara (Relazione C.A.M.)

#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

#### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato "Sistema Telematico di Acquisti regionale della Toscana" Start, accessibile al seguente indirizzo: <a href="https://start.toscana.it">https://start.toscana.it</a>.

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della procedura di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R, "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" approvate con decreto dirigenziale n.3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/ nella sezione Progetto.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare
  e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema
  Telematico Acquisti Regionale della Toscana START" consultabili all'indirizzo internet
  https://start.toscana.it/.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di

sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento ... "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti regionale della Toscana – START", consultabili all'indirizzo internet https://start.toscana.it/ ,che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento di cui al precedente punto "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento elDAS; N.B.: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas; come indicato al precedente paragrafo, alla lettera b, ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico **02 8148 0761** e/o scrivendo all'indirizzo email: start.oe@accenture.com.

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e i relativi allegati:
- Modello A.1.1.: Modello "Imprese aderenti al contratto di rete";
- Modello A.2 Documento Di Gara Unico Europeo DGUE
- Modello A.3: Modello "Ulteriori dichiarazioni";
- Modello A.4.: Modello "Scheda avvalimento";
- Modello A.5 "Scheda consorziata per la quale il consorzio concorre o che presta i requisiti";
- Modello A.6 "Scheda imprese cooptate";
- Modello A.7 "Dichiarazione assolvimento imposta bollo";
- Modello B.2 "Dichiarazione costi del personale";
- Informativa privacy
- c) Progetto esecutivo approvato con determinazione n° 354 del 29/07/2025;

I documenti generati automaticamente dal sistema sono i seguenti:

- 1. domanda di partecipazione;
- 2. DGUE elettronico;
- 2. offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, alla sezione "amministrazione trasparente", nonché, sulla Piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana all'indirizzo: <a href="https://start.toscana.it">https://start.toscana.it</a> all'interno della procedura di gara alla sezione "Dettaglio della procedura/Informazioni generali".

#### 2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **entro e non oltre il giorno 03/11/2025** attraverso la sezione della Piattaforma START "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara, riservata a tali richieste.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite **entro il 05/11/2025** mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma START nella pagina di dettaglio della presente procedura nella sezione "Chiarimenti" all'indirizzo internet: <a href="https://start.toscana.it">https://start.toscana.it</a>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del responsabile fase affidamento, in seduta di gara, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma telematica START e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le suddette comunicazioni sono accessibili nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura di gara riservata all'operatore economico o alla stazione appaltante. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell'Amministrazione inerenti la documentazione di gara verranno pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" poste all'interno della pagina di "dettaglio di gara".

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**ATTENZIONE**: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata neroplay@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

#### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento di "Realizzazione area ludica, riqualificazione area sportiva e nuovo parcheggio in loc. Laura"., come descritti all'art. 1 del CSA.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati al presente disciplinare, con riguardo anche ai particolari costruttivi, ai quali si rinvia.

Per l'affidamento dell'appalto non è possibile suddividere l'appalto in lotti perché l'appalto costituisce esso stesso un autonomo lotto funzionale.

Dato il limitato importo dell'affidamento ed il valore limitato dei requisiti richiesti, non si ritiene limitata le possibilità di partecipazione alle MPMI.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 661.558,30 (Iva esclusa), di cui 20.086,76 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 119.273,56 per costi manodopera non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. lgs n. 36/2023, i CCNL applicabili sono quelli del Settore dell'Edilizia di seguito indicati:

- CCNL settore edile ed affini Industria-Cooperativa codice alfanumerico F012 sottoscritto in data 03.03.2022, tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (ID F012).
- CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 29 luglio 2019 tra CONFAPI ANIEM e FENEALUIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (ID F018);
- CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 4 maggio 2022 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (ID F015).

L'operatore economico è tenuto a garantire l'applicazione di uno dei contratti collettivi indicati, oppure di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quelli sopra indicati deve inserire sulla piattaforma telematica START, nell'apposito spazio "Documentazione a comprova equivalenza tutele lavoratori", la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL in conformità all'allegato I.01.

I lavori oggetto di appalto rientrano nelle seguenti categorie e classi di lavori ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice:

Lavorazione	Categoria	Importo (euro)	Indicazioni speciali ai fini della gara Prevalente o scorporabile	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ecc.		€ 661.558,30	Prevalente 100,00 %	
Totale import	to appalto	€ 661.558,30		

# 3.1. DURATA

L'esecutore dovrà ultimare i lavori nel termine di **giorni 180 (centottanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

# 3.2. FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'intervento è inserito nel Programma triennale dei lavori Pubblici del Comune di Crespina Lorenzana 2025-2027, annualità 2025, ed è finanziato con fondi propri di bilancio;

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo **a misura**, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

All'aggiudicatario verrà corrisposta l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, alle condizioni e con le modalità indicate di cui all'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione verrà effettuato nel rispetto dei termini indicati agli art. 25,26 e 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, ed ai sensi dell'art. 125, commi 2 e 5, del D.Lgs.36/2023.

#### 3.3. REVISIONE PREZZI

Come previsto all'art. 38 del Capitolato speciale di appalto, ai sensi dell'art. 60 del Codice qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati dall'ISTAT come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice.

# 3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO, QUINTO D'OBBLIGO E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 12 del Capitolato qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo delle lavorazioni per l'esercizio di tale facoltà è di € 132.311,66.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore complessivo totale stimato dell'appalto è pari a € 793.869,96 IVA esclusa, così suddiviso:

Importo complessivo	€ 661.558,30
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 132.311,66
Valore globale massimo stimato	€ 793.869,96

L'importo della opzione del quinto d'obbligo non sarà oggetto di offerta economica, ma l'importo dell'opzione rileva in questa procedura ai soli fini della qualifica degli operatori economici che dovranno essere in possesso di adeguata qualifica per gli importi complessivi relativi a ciascuna categoria sintetizzata nella tabella seguente:

# CATEGORIE DI LAVORAZIONI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE (COMPRENSIVO DEL QUINTO D'OBBLIGO):

		Qualific		Indicazioni speciali ai fini della gara		
Lavorazione	Categoria	azione Obbliga toria (si/no)	Importo (euro)	Prevalente o scorporabile	Subappaltabil e (si/no)	Avvalimento
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ecc.	OG 3 Cl. III	SI	793.869,96	Prevalente	SI (nel limite del 50%)	SI
IMPORTO TOTALE APPALTO			€ 793.8	869,96		

Si segnala che per le lavorazioni attinenti agli impianti elettrici vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (Sviluppo Economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

# 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In alternativa, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D. lgs 36/2023 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). ). Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.lgs. n. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante, il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale [FVOE] di cui all'art. 24 del codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete. GEIE, i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione/GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di **affitto di ramo di azienda** i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere dichiarati anche dall'impresa locatrice, salvo che l'affittuaria non fornisca la prova (sulla stessa incombente) di una completa "cesura" tra le due successive gestioni (sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 6706/2021).

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Essendo presenti nei lavori attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 53 della Legge n. 190 del 06/11/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

In relazione a quanto sopra si indicano di seguito le attività di cui ai settori sensibili presenti nell'appalto in oggetto con il relativo riferimento alle voci del Computo metrico:

Elenco attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012	Voci di Computo Metrico corrispondenti
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti	6, 7, 18, 19, 23, 25, 26, 34, 45, 51, 56
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume	2, 32, 35, 36, 38, 52, 53, 80, 81, 82, 83
f) fornitura di ferro lavorato	31, 33, 39, 40, 41, 42, 55
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti	3, 4, 6, 7, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29

Si precisa che, laddove l'esecuzione delle lavorazioni di cui al precedente capoverso, fosse affidata a terzi mediante ricorso al subappalto, l'iscrizione all'elenco dovrà essere posseduto da parte del/i subappaltatore/i.

Gli operatori economici non devono altresì essere soggetti alla sanzione relativa all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (patente a punti).

#### Cause di esclusione allegato II.3 per i soggetti concorrenti

Sono **esclusi** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice, gli **operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo **rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità** tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, unitamente all'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con

attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere di cui al comma 2 del medesimo articolo. Pertanto, detti operatori economici sono tenuti a presentare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, apposita dichiarazione del legale rappresentante che attesti di non aver omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, la relazione di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice.

#### 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

# 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, secondo quanto previsto dall'art. 100 del D. Lgs 36/2023 in combinato disposto con l'Allegato II.12 al Codice:

• **Per l'importo totale dei lavori rientranti nell'unica categoria OG3 :** attestazione SOA in corso di validità per la categoria di riferimento **classe III** o superiore;

Per la suddetta categoria OG 3, in quanto superiore alla classe II, è richiesto altresì il possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale in corso di validità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 4 comma 1 Allegato II.12). Ai sensi dell'art. 30 comma 6 dell'Allegato II.12 al Codice le imprese qualificate nella I e nella II Classifica non in possesso, ai sensi dell'art. 4, c. 1 dell'Allegato II.12, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia chiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente OG 3 per il singolo importo di riferimento, oppure potrà costituirsi in RTI con imprese in possesso di idonea qualificazione. Si precisa che trattandosi di lavori di importo superiore a 150 mila euro ai sensi dell'art. 100 comma 4 e art. 1 comma Il Allegato II.12 del Codice l'esecutore associato in ATI deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, non potendosi qualificare ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ricorrendo ad artificioso frazionamento dei requisiti gara.

Si ricorda che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. La disposizione si applica anche con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dei lavori a base di gara (art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice). Si richiama la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227, per effetto della quale deve essere disapplicata la disposizione di cui all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al predetto Dlgs. n. 36/3023, nella parte in cui stabilisce che "[...] la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2".

# Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché abbia attivato nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/20239), la procedura di rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di consorzio stabile ai fini della validità dell'attestazione SOA si precisa che l'attestazione SOA del consorzio medesimo deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

# 6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

# Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito di qualificazione di cui al paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

\*\*\*\*\*

# Indicazioni per le Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

\*\*\*\*\*

#### Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

Ai fini della comprova dei requisiti speciali, l'attestazione SOA è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite consultazione del casellario presso Anac. Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

# 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

#### Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

# Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Nei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), e c), D.Lgs. 36/2023, (consorzi di cooperative e artigiani), si qualifica il consorzio. Questi consorzi utilizzano i requisiti propri e nel novero di questi fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

**Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023, (consorzi stabili)**, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) e c) del D. lgs 36/2023:

- qualora il consorzio esegua esclusivamente tramite la propria struttura, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti di capacità tecnico finanziaria sono posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante ricorso ad

**avvalimento ai sensi dell'art. 104 D. Igs 36/2023.** Pertanto, **a pena di esclusione**, i consorzi di cui all'art. 65 comma lett. d) devono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati esecutori che siano in possesso (in proprio) della qualificazione nella categoria come sopra indicato.

#### 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2.

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nel DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa/e ausiliaria/e);
- > i requisiti oggetto di avvalimento.

Ove il concorrente sia un consorzio stabile, che indica per l'esecuzione una consorziata che non possieda in proprio i requisiti di qualificazione e la consorziata, quindi, debba avvalersi dei requisiti di altro soggetto, anche la consorziata deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- > i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente o la consorziata indicata dal consorzio stabile possono avvalersi di più imprese ausiliarie. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente o del consorzio. In particolare detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi (personale, attrezzature, etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1^ periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (nelle limitate ipotesi in cui trovi ancora applicazione il RD 267/1942). L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori (divieto di avvalimento a cascata).

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente o la consorziata esecutrice indicata dal consorzio stabile che si avvalga dei requisiti di altro soggetto e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Si precisa che in caso di avvalimento essendo presenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 53 della Legge n. 190 del 06/11/2012, anche l'impresa ausiliaria-essendo responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di contratto - dovrà essere in possesso del requisito di iscrizione nella "white-list" della Prefettura di competenza (art. 104 comma 7 del D. Lgs 36/2023).

# AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio, a pena di esclusione dalla gara. Di tali requisiti sarà fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. In carenza, il Consorzio "designato" dovrà presentare la documentazione attestante che i requisiti prestati sono stati maturati in proprio.

Il concorrente allega nella BUSTA AMMINISTRATIVA il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché il DGUE e le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento e la dichiarazione d'impegno dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante a condizione che il contratto sia stato stipulato e la dichiarazione sia stata sottoscritta prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile- e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modello A.4 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta, accolta da questa stazione appaltante, di proroga del medesimo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

#### 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, pertanto il subappalto è consentito entro il limite del 50% dell'importo contrattuale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 119 c.4 lett. c), nella sezione D della parte II del DGUE, in modo dettagliato le specifiche lavorazioni che intende subappaltare, con indicazione delle relative percentuali. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare i medesimi lavori/prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs n. 36/2023 o quando il subappaltatore non sia qualificato per le lavorazioni affidate in subappalto.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti. L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 10, articolo 119, del vigente Codice dei contratti pubblici.

Le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori (divieto di subappalto a cascata).

Si precisa però che le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 c. 53 della Legge n. 190 del 06/11/2012, qualora non eseguite dal soggetto affidatario, potranno essere subappaltate esclusivamente ad imprese iscritte nelle "white-list" delle Prefetture di competenza. In mancanza di quanto sopra il subappalto sarà vietato. Allo stesso modo in caso di sub- affidamento l'iscrizione è richiesta in capo al sub-affidatario.

Sia per eventuali subappaltatori che subaffidamenti è necessario il possesso della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri, in caso di attestazione SOA inferiore alla classifica III.

# 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente assume i seguenti obblighi.:

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere, di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,

dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, come dettagliato nel Capitolato, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata osservanza di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, come dettagliato nel Capitolato.

# Requisiti per l'esecuzione del contratto:

- Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 81/2008 così come sostituito dall'art. 29 c.19 lett. a) del D.L. 19/2024 "Decreto PNRR 4" convertito con L. 56/2024 e del D.M. 132/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, sarà richiesto per operare nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della "Patente a punti" per la sicurezza sui cantieri..
- Per l'esecuzione del lavoro ai sensi dell'art. 113 del Codice è richiesto per le lavorazioni attinenti agli impianti elettrici il possesso della certificazione di cui al DM. 37/2008.

### 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

#### 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio, è possibile prendere libera visione dei luoghi oggetto dei lavori.

# 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 ed allegano la copia della ricevuta nei documenti di gara nell'apposto spazio riservato. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE 2.0, ove possibile.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

# 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso

modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora si tratti di concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

#### L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/11/2025 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

#### 13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 0 del presente disciplinare e nelle "Norma tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto" consultabili all'indirizzo internet: <a href="https://start.toscana.it/">https://start.toscana.it/</a>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"**OFFERTA**" è composta da:

- A Documentazione amministrativa;
- B -Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa che:

- l'ora di riferimento per l'inizio e la fine delle fasi di gara è esclusivamente quella del sistema START, e non altre;
- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema Start inserisce la notifica del corretto recepimento

dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario;

- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

### Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e già messi a disposizione sulla piattaforma START ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START. Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le

inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- 1. il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, è sanabile;
- 2. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- 3. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- 4. la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 5. La mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto;
- 6. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile (il soccorso istruttorio è ammissibile allorché la domanda di partecipazione e la relativa documentazione allegata siano in qualche modo riconducibili al concorrente e che quindi la mancata sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza della documentazione di partecipazione e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa);
- 7. sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, è sanabile l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.
- 8. è sanabile la mancata allegazione all'offerta economica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7** giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1. domanda di partecipazione (generata dalla piattaforma)
- 2. eventuale procura

- 3. modello A.1.1 "Imprese aderenti al contratto di rete"
- 4. Comprova pagamento imposta di bollo (Allegato A.7);
- DGUE (generato dalla piattaforma);
- 6. *(eventuale)*-DGUE modello A.2—messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per l'eventuale impresa cooptata;
- 7. modello A.3: Modello "Ulteriori dichiarazioni";
- 8. (eventuale) documentazione in caso di concordato preventivo di cui al punto 15.4;
- 9. (eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.5;
- 10. (eventuale) documentazione in caso di consorzio di cui al punto 15.6;
- 11. (eventuale) documentazione in caso di imprese cooptate di cui al punto 15.7;
- 12. copia di attestazione SOA di cui al punto 15.8;
- 13. Ricevuta di pagamento contributo ANAC;
- 14. Copia/e dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale di cui al punto 15.10;
- 15. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.11;

Tutta la documentazione deve essere inserita su Start all'indirizzo internet: https://start.toscana.it.

Si fa presente che con l'aggiornamento della Piattaforma START del 03.06.2025 sono state introdotte nuove funzionalità in relazione alla compilazione della documentazione amministrativa per le imprese mandanti, ausiliarie e consorziate. Il nuovo processo consente all'impresa indicata quale mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico. Le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara che ciascun membro dell'operatore riunito deve presentare singolarmente; le imprese ausiliarie e le consorziate possono compilare e inserire sul sistema solo il DGUE. Per l'impresa capogruppo/mandataria/offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliarie/consorziate. Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzario di START.

#### 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

#### 15.1.1 GENERAZIONE DELLA DOMANDA

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Modello A.1) è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, come precisato nel presente disciplinare al paragrafo 1.3, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) ed eventualmente aggiornare le informazioni relative ai dati identificativi dell'operatore economico presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica".
- **Generare** il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il

documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

• **Inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto

# 15.1.2 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

#### **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

#### In particolare:

- la domanda generata da START a differenza del D.Lgs. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i soggetti cessati: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel ModelloA.3- Dichiarazioni integrative del concorrente;
- il richiamo all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 del Codice va inteso riferito all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, il richiamo al consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, va inteso come riferito al consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.
- il richiamo all'art. 92 del DPR 207/2010 va inteso riferito all'art. 30 dell'allegato II. 12 al Codice;

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nel caso del consorzio stabile, qualora lo stesso non indichi per quale/i consorzio/i intenda eseguire, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Domanda di partecipazione generata dal sistema, e redatta compilando il form online disponibile sulla piattaforma, il concorrente indica le seguenti informazioni:

- indicazione per quale lotto l'operatore economico concorre;
- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) ed il CCNL applicato, l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate le comunicazioni;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, (come sopra precisato nel box "Avvertenze per la compilazione della domanda" quelli non ivi contemplati dovranno essere dichiarati nel Modello A.3 "Dichiarazioni integrative"), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. In particolare i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del codice sono:
  - ✓ in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
  - ✓ in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;

- √ in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ in ogni altro tipo di società e consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico (nel caso di socio unico persona giuridica, amministratori di quest'ultima).
- ✓ in tutte le ipotesi: amministratore di fatto, ove presente.

La domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico contiene, inoltre, le seguenti dichiarazioni:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ricaricato a sistema nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione "generato automaticamente. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

**OPERATORI RIUNITI** (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):

In caso di R.T.I., consorzio ordinario o G.E.I.E., l'impresa mandataria o designata tale dall'operatore riunito o raggruppato deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione", form on line A.1. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate. In alternativa, le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema direttamente la propria domanda di partecipazione.

La mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione", form on line A.1. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate.

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per le "R.T.I. e forme multiple":

- la quota percentuale di apporto dei requisiti tecnico-professionali richiesti a tutti i membri dell'operatore riunito;
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
- la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri dell'operatore riunito;

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START oppure direttamente da ciascun membro riunito.

#### **CONSORZI**

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui art. 65 co 2, lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023 deve:

- 1. compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio stabile, di cooperative o consorzio di imprese artigiane), indicando le eventuali consorziate per le quali concorre alla gara;
- 2. firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- 3. qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

#### AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

Nel caso di partecipazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65 comma 2 lett. g) del D. Lgs 36/2023, poiché la domanda di partecipazione (A.1) generata dal sistema non contempla espressamente la suddetta forma del raggruppamento, costituita appunto dal "contratto di rete", dovrà essere contestualmente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore aderente al contratto di rete che partecipa alla gara un ulteriore modello, reso disponibile nella documentazione di gara, Allegato A.1.1) – "imprese aderenti al contratto di rete", nel quale dovranno essere riportate le specifiche dichiarazioni previste per questo tipo di raggruppamento.

### Pertanto, nel caso di aggregazioni di rete il modello di domanda (A.1) dovrà essere compilato:

- Per la rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.l. 10 febbraio 2009, n. 5: il modello di domanda (A.1) deve essere prodotto e sottoscritto digitalmente soltanto dal solo operatore economico che riveste la funzione dell'organo comune;
- Per la rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è privo di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: il modello di domanda (A.1) deve essere prodotto e sottoscritto digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni dell'organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. Il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune, e che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione ed offerta per determinate tipologie di gara, dovrà compilare per sé e per conto di ciascuna degli operatori economici in rete che partecipano alla gara, i rispettivi form on line (domanda di partecipazione) Allegato. A.1, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate. Ognuno degli operatori economici in rete che partecipa alla gara dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- Per la rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: il modello di domanda (A.1) deve essere prodotto e sottoscritto dal retista che riveste la qualifica di mandatario, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. Il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che riveste la qualifica di mandatario dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuna delle mandanti che partecipano alla gara, i rispettivi form on line (domanda di partecipazione) Allegato. A.1, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e

con le prescrizioni sopra riportate. Ognuno dei retisti che partecipa alla gara dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

<u>Inoltre, a seconda del grado di strutturazione della rete, di seguito si riportano le istruzioni per la compilazione del modello A.1.1. – "imprese aderenti al contratto di rete",</u>

a) Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.I. 10 febbraio 2009, n. 5:

i retisti che partecipano alla gara (compreso l'operatore che riveste la qualifica di organo comune) dovranno compilare e sottoscrivere digitalmente l'Allegato A.1.1) "imprese aderenti al contratto di rete", che dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale organo comune e abilitato ad operare sul sistema START. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi.

Nel modello di domanda **A.1.1) "imprese aderenti al contratto di rete"** dovranno altresì essere indicati (solo per questa forma di strutturazione di rete): per quali operatori la rete concorre (relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma), la quota percentuale di apporto dei requisiti tecnico-professionali richiesti a tutti i membri dell'operatore riunito, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri della rete, nonché la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri dell'operatore riunito.

- b) Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è privo di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.I. 10 febbraio 2009, n. 5: ognuna dei retisti che partecipano alla gara dovranno compilare e sottoscrivere digitalmente l'Allegato A.1.1) "imprese aderenti al contratto di rete", che dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale organo comune e abilitato ad operare sul sistema START;
- c) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: ognuno dei retisti che partecipano alla gara dovrà compilare altresì e sottoscrivere digitalmente l'Allegato A.1.1) "imprese aderenti al contratto di rete", che dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico che riveste la qualifica di mandatario abilitato ad operare sul sistema START.

#### 15.1.3 LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda, è firmata digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti, tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo dovranno compilare e firmare ciascuno la propria domanda;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché ognuno dei retisti che partecipa alla gara dovrà compilare e firmare ciascuno la propria domanda;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario e ognuno dei retisti che partecipa alla gara dovrà compilare e firmare ciascuno la propria domanda (sia nel caso di RTI costituendo/costituito).

 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura ovvero copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall'art. 22 comma 1 e 2 del D. Lgs 82/2005. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa potrà allegare il **modello A.7) "Imposta di bollo",** contenente la dichiarazione di avvenuto assolvimento del pagamento dell'imposta sul quale applicare la marca da bollo ANNULLATA (con apposizione di timbro data e firma parte sul contrassegno e parte sul foglio) e recante i riferimenti della gara (oggetto, CIG) ed il numero seriale. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o aggregazione di imprese di rete il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

#### 15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE ELETTRONICO

Il concorrente, le eventuali imprese ausiliarie, consorziate indicate come esecutrici, le consorziate che hanno prestato i requisiti (se non indicate come esecutrici) dovranno compilare il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo elettronico generato automaticamente dalla piattaforma. Nel caso di impresa cooptata, non essendo disponibile in piattaforma il DGUE on line per questo tipo di opzione, il DGUE da compilare viene reso disponibile nella documentazione di gara e dovrà quindi essere compilato e successivamente caricato in piattaforma.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare.

Nella sezione Istruzioni del Sistema START accessibile agli utenti loggati è disponibile il documento "Caratteristiche e guida all'utilizzo del form on line DGUE elettronico", una presentazione di tutte le videate con le informazioni che vengono richieste agli operatori in fase di predisposizione del DGUE.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Il DGUE dovrà essere compilato secondo quanto di seguito indicato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- del concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dell'organo comune e delle retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, nonché delle consorziate (se diverse dalle esecutrici) che hanno prestato i requisiti;
- nel caso di cooptazione, dell'impresa cooptata (tramite compilazione e caricamento del modello DGUE allegato alla documentazione di gara).
- dell'impresa ausiliaria.

#### PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL DGUE ON LINE

Nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete di imprese, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per ciascun membro dell'operatore riunito debba essere fatta sul sistema START dalla mandataria/capogruppo oppure, in caso di operatore riunito, direttamente dall'impresa mandante.

Anche in caso di avvalimento, oppure nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per l'impresa ausiliaria o consorziata possa essere fatta dal concorrente (es. in caso di RTI, la mandataria compila e genera sul sistema il DGUE per sé e per le mandanti; in caso di consorzio stabile, il consorzio compila e genera il DGUE per sé e per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti), oppure direttamente dall'ausiliaria/consorziata precedentemente iscritte all'indirizzario di START.

Nel caso l'ausiliaria/consorziata non agisca in autonomia, l'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del concorrente singolo o del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In ogni caso il DGUE, anche se compilato on line e caricato dal concorrente che ricorre all'avvalimento, dalla mandataria e dal consorzio, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore dell'Impresa ausiliaria, mandante o consorziata cui esso si riferisce.

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato:

**Parte I** – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II**- *Informazioni sull'operatore economico* - **Tutte le sezioni**: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In particolare nella sezione A riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali" il concorrente deve dichiarare il <u>possesso di attestazione SOA.</u>

In caso di ricorso **all'avvalimento** si richiede la compilazione della **sezione C** ed il concorrente dovrà indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della **sezione D.** 

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Le dichiarazioni di sub-appalto dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le prestazioni che si intende subappaltare.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione di retisti ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore intende subappaltare.

**Parte III**- *Motivi di esclusione* - **Tutte le sezioni**: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione – sezione A, in particolare il punto 1) relativo all'idoneità professionale (iscrizione CCIAA) e sezione D per il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità.

**Parte VI** – *dichiarazioni finali*: tutte le dichiarazioni ivi contenute.

# Si precisa che:

- in caso di <u>operatori riuniti</u> (ovvero: raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e aggregazione di imprese di rete), ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta dovrà compilare un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle parti II, III, IV, e VI, che dovranno essere riferite al singolo operatore economico che compone il raggruppamento.
- in caso di consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del D. Lgs. N. 36/2023 il DGUE dovrà essere compilato dal consorzio nei termini indicati al punto che precede. Il DGUE dovrà essere altresì compilato da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo consorzio concorre con le informazioni richieste dalle parti II, III, IV, e VI, che dovranno essere riferite al singolo consorziato, nonché dalle consorziate che prestano i requisiti;
- in caso di ricorso all'<u>avvalimento</u>, il concorrente per ciascuna ausiliaria compila il DGUE a firma dell'ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento ed alla parte VI.
- Nel caso di ricorso alla cooptazione di altre imprese il concorrente dovrà inserire sulla Piattaforma il DGUE dell'impresa cooptata. Il DGUE dovrà essere compilato dall'impresa cooptata utilizzando l'allegato "DGUE – Modello A2" messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra la documentazione di gara, e firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore della stessa.

Nella sezione Istruzioni del Sistema START accessibile agli utenti loggati è disponibile il documento "Caratteristiche e guida all'utilizzo del form on line DGUE elettronico", una presentazione di tutte le videate con le informazioni che vengono richieste agli operatori in fase di predisposizione del DGUE

#### Si precisa inoltre che:

- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
  - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

- l'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate
  prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure
  dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
  L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare
  prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono
  verificate dopo tale momento;
- se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti
  e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95
  del Codice, e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla
  data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o
  dall'adozione del provvedimento;

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive.

#### 15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL SOGGETTO CONCORRENTE

**A.3) MODELLO A3 "ULTERIORI DICHIARAZIONI"** reso disponibile nella documentazione di gara (Allegato A.3) e contenente le seguenti ulteriori dichiarazioni da rendersi da parte di ciascun concorrente ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con le quali si dichiara:

- 1. gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, ivi incluso l'amministratore di fatto, se presente;
- 2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; quale soggetto partecipante in qualsiasi altra forma e contemporaneamente come consorziata esecutrice di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **3.** (Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti):
  - che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa di cui indicare la ragione sociale che sarà nominato capogruppo;
  - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
- 4. (In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice): che è stato emesso il provvedimento di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario (indicare data del provvedimento e autorità che ha emesso il provvedimento);
- 5. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante (di cui al punto 3 del presente disciplinare di gara). Oppure di applicare altro CCNL diverso ma equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20. In quest'ultimo caso dichiara l'equivalenza delle tutele e dovrà altresì inserire sulla piattaforma telematica

START, nell'apposito spazio "Documentazione a comprova equivalenza tutele lavoratori", la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL. In ulteriore alternativa di applicare al proprio personale un CCNL diverso (indicare il CCNL applicato ed relativo codice alfanumerico unico), ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata<sup>1</sup>;

- **6.** Dichiara inoltre di impegnarsi ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto o delle imprese cooptate;
- **7.** (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo, o che hanno presentato domanda di accesso al concordato preventivo indica, gli operatori ad integrazione di quanto indicato nel DGUE):
  - se è stata depositata la domanda di concordato, ma lo stesso non è ancora stato aperto con il decreto di cui all'art. 47 del D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), indicando gli estremi dell'autorizzazione del Tribunale oppure:
  - nel caso in cui sia stato già emesso il decreto di apertura di concordato di cui all'art. 47 del D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), indicare gli estremi del decreto di apertura della procedura di concordato (con indicazione del Tribunale che ha emesso il provvedimento) e del provvedimento di autorizzazione del Giudice delegato a partecipare alle gare.

Si ricorda che in entrambi i casi dovrà essere allegata come previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) la relazione del professionista di cui al punto 15.4.

In entrambi i casi l'impresa dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale. (art. 95 comma 5 D.Lgs 14/2019).

- **8.** di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
- 9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito internet dell'ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **10.** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- **11.** di impegnarsi al rispetto dei CAM e a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi, individuati dalla stazione appaltante e contenuti nella documentazione di gara e di progetto in ottemperanza a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni sono rese dal consorzio per conto delle consorziate esecutrici.

- quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 05/08/2024 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)."
- 12. di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- 13. (per tutti) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure ha presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, ovvero di non essere iscritto in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura/lavoro di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito e di impegnarsi in ogni caso a comunicarne il nominativo. A tal fine si impegna anche nel caso di sub-affidamento a comunicare tempestivamente il nominativo del sub-affidatario alla stazione appaltante al fine della verifica del requisito dell'iscrizione alla white list;
- **14.** (per i soli operatori economici che intendono subappaltare) di impegnarsi a subappaltare ad una misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.In alternativa di impegnarsi a subappaltare in misura inferiore al 20 % (indicare la misura) delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegatoI.1. ed indicare i relativi motivi;
- **15.** altresì, ai sensi dell'art. 27 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di non essere soggetto alla sanzione relativa all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici (patente a punti);
- **16.** di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;
- 17. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 18. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli art. 15-22 del medesimo Regolamento UE e che i dati giudiziari saranno oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000;
- 19. di prestare, inoltre, il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24 [FVOE] del codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

Inoltre, rende le seguenti dichiarazioni di cui all'Allegato II.3 al Codice<sup>2</sup>:

**20.** (per tutti) dichiara la dimensione aziendale dell'impresa impresa, ovvero: se con numero dipendenti inferiore a 15, se tra 15 a 50 dipendenti, se oltre 50 dipendenti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni seguenti sono rese per conto delle consorziate esecutrici.

- **21.** (l'impresa con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, sceglie una delle seguenti opzioni eliminando l'altra)
  - ➢ (solo per operatori economici che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti art. 1 comma 1 Allegato II.3) di attestare che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità. In aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'art. 46 del D. Lgs 198/2006, allega attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;
  - (solo per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta art. 1 comma 2 Allegato II.3) di impegnarsi a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico si impegna altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 22. (solo per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendentiart. 1 comma 3 Allegato II.3 ): di impegnarsi a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice,
  entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge
  12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti
  a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e
  provvedimenti imposti a carico dell'operatore nel triennio precedente la data di scadenza della
  presentazione delle offerte e di impegnarsi a trasmetterla alle rappresentanze sindacali;
- 23. (per tutti art. 1 comma 6 Allegato II.3)
- ➤ di non essere incorso nella violazione dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al codice nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta;

Il suddetto modello dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune oppure direttamente a cura dell'impresa mandante.

In caso di avvalimento e/o in caso di consorziate esecutrici, per i consorzi stabili anche in caso di consorziata che presta i requisiti ed in caso di imprese cooptate le relative dichiarazioni (escluse soltanto quelle afferenti più propriamente ai soggetti concorrenti: quali dichiarazioni remuneratività offerta, accesso atti e sui soggetti concorrenti non residenti in Italia) sono contenute nelle schede di riferimento (Allegati A.4, A.5 e A.6).

# 15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. La suddetta documentazione è contenuta nel Modello A3 "Ulteriori dichiarazioni" di cui al punto 15.3 del presente disciplinare.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### 15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nel DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa/e ausiliaria/e);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Ove il concorrente sia un consorzio stabile, che indica per l'esecuzione una **consorziata** che non possieda in proprio i requisiti di qualificazione e la consorziata, quindi, debba avvalersi dei requisiti di altro soggetto, anche la consorziata deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il **DGUE dell'ausiliaria** compilato nelle parti pertinenti e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento (da rendersi utilizzando il MODELLO A.4 "Scheda avvalimento art. 104" con la quale l'ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. La suddetta scheda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria, in tale ultimo caso, dovrà essere allegata anche copia conforme della procura, ove dalla visura camerale dell'impresa stessa non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore);
- il contratto di avvalimento: l'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104, comma 4 del D. Lgs. N. 36/2023, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di partecipazione e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.
- 4) l'attestazione di qualificazione SOA dell'impresa ausiliaria (art. 104 comma 5 del Codice.)

# 15.6. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONSORZIO DI CUI ALLE CONSORZI ART. 65 CO 2, LETT. B), C), D) DEL D. LGS. N. 36/2023.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile o un consorzio di cooperative o consorzi di imprese artigiane art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del D. Lgs n. 36/2023 dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ➤ **DGUE della consorziata** compilato nelle parti pertinenti e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della consorziata;
- scheda A.5) "SCHEDA CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE O CHE PRESTA I REQUISITI AL CONSORZIO" (Allegato "A.5"), il cui modello è reperibile nella documentazione di gara, e che dovrà essere prodotta da ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre e anche dalle consorziate che prestano i requisiti, e contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Tale modello dovrà essere, compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante

o procuratore della consorziata.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario.

#### 15.7. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI COOPTAZIONE

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto della cooptazione deve dichiarare all'interno della domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i seguenti documenti:

- ➤ **DGUE dell'impresa cooptata** (da compilarsi nelle parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^) con il quale dichiara di possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché gli ulteriori requisiti indicati nel precedente paragrafo 8, ed i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 68 co. 12 del Codice e art. 30, comma 4, allegato II.12.
- Scheda "DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA" (Allegato A.6), il cui modello è reperibile nella documentazione di gara e contenente i dati generali dell'impresa cooptata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Tale modello dovrà essere, compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

#### 15.8. ATTESTAZIONE SOA

COPIA dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con la natura dei lavori da assumere. La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

L'attestazione SOA per le imprese concorrenti le quali spendano ai fini dell'ammissione alla gara una classifica superiore alla II dovrà essere comprensiva della certificazione di qualità aziendale di cui all'art. 4 comma 1 dell'Allegato II.12 D.Lgs 36/2023.

#### 15.9. COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'art. 46, co. 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, co. 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi dell'art. 1, co. 1 dell'Allegato II.3 del Codice

# 15.10. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- > RICEVUTA DI PAGAMENTO contributo ANAC di cui al punto 12 del presente disciplinare.
- ➤ **IMPOSTA DI BOLLO** (Allegato A.7) del valore di € 16,00, di cui al punto 15.1.3 del presente disciplinare.

# 15.11. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

# Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (questa indicazione dovrà essere inserita nel modello di domanda A.1) generato da START).

# Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle quote di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. (questa indicazione dovrà essere inserita nel modello di domanda A.1) generato da START).

# Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- a) dichiarazione attestante a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (questa indicazione dovrà essere inserita da ciascun soggetto raggruppando nel modello di domanda A.1) generato da START), nonché nel modello A.3 "Ulteriori dichiarazioni";
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (modello A.3 "Ulteriori dichiarazioni");
- c) le quote di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (questa indicazione dovrà essere inserita da ciascun soggetto raggruppando nel modello di domanda A.1) generato da START),

# Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; (questa indicazione è contenuta nel modello A.1.1) "Domanda imprese di rete")
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle quote di lavori, che saranno eseguite dai singoli
  operatori economici aggregati in rete. (questa indicazione è contenuta nel modello A.1.1)
  "Domanda imprese di rete")

# Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle quote di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (questa indicazione dovrà essere inserita nel modello di domanda A.1) generato da START);

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (questa indicazione è contenuta nel modello A.1.1) "Domanda imprese di rete")
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; (questa indicazione è contenuta nel modello A.1.1) "Domanda imprese di rete")
- c) le quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (questa indicazione dovrà essere inserita nel modello di domanda A.1) generato da START);

#### 16. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è così costituita, a pena di esclusione:

➤ **B.1)** dalla compilazione del form on-line di Offerta economica generato dal sistema contenente il ribasso percentuale unico;

Inoltre è eventuale:

- ➤ B.2) la <u>compilazione</u> facoltativa del modello allegato costituito "Dichiarazione costi del personale" allegato B.2;
- > B.3) "Dichiarazione di equivalenza delle tutele" (solo in caso di CCNL applicato diverso da quello indicato dalla stazione appaltante).

#### **B.1) OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con **indicazione massima di numero 3 cifre decimali**, sull'importo di € **641.471,54**-lva esclusa, ed al netto degli oneri della sicurezza pari ad € **20.086,76**.

L'offerta economica (**modello B.1**) è generata automaticamente dalla piattaforma START . Per presentare l'offerta, il concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on-line con l'indicazione del ribasso percentuale unico (MASSIMO TRE CIFRE DECIMALI) sull'importo complessivo posto a base di gara, nonché i costi della sicurezza afferenti all'impresa e costi della manodopera;
- scaricare sul proprio pc il documento "OE- offerta economica" generato dal sistema;
- **firmare** digitalmente il documento "OE- offerta economica", senza apporre ulteriori modifiche;
- **inserire** nel sistema il documento "OE- Offerta Economica" compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

N.B.: in riferimento all'importo dell'appalto si precisa che al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera con la precisazione che tale costo NON è tuttavia ribassabile, salvo quanto previsto dall'articolo 41 comma 14 del codice ultimo periodo e di seguito meglio specificato.

All'interno del form-on line dell'offerta economica il soggetto concorrente dovrà indicare, pena l'esclusione, ai sensi del comma 9 dell'art. 108 del D. Lgs. N. 36/2023 nell'apposito campo:

- √ costi manodopera³;
- ✓ oneri per la sicurezza afferenti l'impresa⁴, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto;

Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. La mancata indicazione, nella complessiva documentazione economica, degli oneri della sicurezza afferenti all'impresa e dei costi della manodopera costituisce causa di esclusione.

ATTENZIONE: il costo della manodopera da indicare, tenuto conto che ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera NON SONO RIBASSABILI, è quello indicato dalla stazione appaltante e pari ad € 119.273,56. Infatti, tenuto conto che la piattaforma START non consente ad oggi lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo a base di gara soggetto a ribasso, ed al fine quindi di agevolare le operazioni di valutazione dell'offerta economica, è stato ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera con la precisazione che tale costo NON è tuttavia ribassabile, come previsto dall'articolo 41 comma 14 del codice. Resta tuttavia la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale che non comporta penalizzazioni per la manodopera (art. 41 comma 14 ultimo periodo).

Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore saranno oggetto di successiva verifica. Nel caso in cui l'operatore indichi un costo della manodopera di importo inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante dovrà essere allagata all'offerta economica la scheda di dettaglio dei costi della manodopera, di cui al successivo punto.

**B.2)** (facoltativo) "Dichiarazione costi del personale (Allegato B2): qualora il concorrente dichiari costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante dovrà presentare in fase di gara una scheda di dettaglio dei costi della manodopera, contenente oltre all'indicazione del costo complessivo un dettaglio delle seguenti informazioni: numero dipendenti utilizzati, numero ore previste, CCNL applicato, livelli retributivi di inquadramento ecc..., nonché l'indicazione di eventuali ulteriori motivazioni che giustificano la riduzione. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. La dichiarazione dovrà essere firmata secondo le modalità di seguito specificate. La mancata presentazione del dettaglio costi personale non costituisce causa di esclusione. In ogni caso la stazione appaltante procederà alla verifica degli stessi ai sensi dell'art. 110 D. Lgs 36/2023.

**B.3)** (facoltativo) "Dichiarazione di equivalenza delle tutele" (solo in caso di CCNL applicato diverso da quello indicato dalla stazione appaltante) dichiarazione di equivalenza: l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nell'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma.. Al riguardo si precisa che utili indicazioni per la redazione di tale dichiarazione e per la individuazione degli elementi che possano garantire tutele equiparabili sono contenuti nel paragrafo n.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il costo della manodopera da indicare è quello relativo al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

7 "Oggetto dell'appalto e indicazione del CCNL di riferimento" della Nota illustrativa del Bando tipo 1/2023, approvato con Delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data che costituisce il termine indicato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si precisa che il ribasso percentuale sull'importo complessivo dell'appalto indicato in sede di offerta ha valenza esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione della gara essendo il contratto a misura.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche in aumento rispetto al valore di € 641.471,54-posto a base di gara.

Non sono altresì ammesse, e quindi da escludere, le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica, l' eventuale "Dichiarazione costi del personale" (Modello B.2) e l'eventuale "Dichiarazione di equivalenza delle tutele" sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le seguenti modalità.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente capoverso soprariportato denominato "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati", l'offerta economica, l'eventuale dichiarazione costi del personale e l'eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele sono sottoscritte con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del solo soggetto indicato quale mandatario/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica, l'eventuale dichiarazione costi del personale e l'eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele devono essere sottoscritte con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario, il GEIE.

Nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica, l'eventuale dichiarazione costi del personale e l'eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele devono essere sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica, l'eventuale dichiarazione costi del personale e l'eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele devono essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica, l'eventuale dichiarazione costi del personale e l'eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele devono essere sottoscritte dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, l'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

#### 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50 comma 4 del Codice, determinato mediante ribasso percentuale unico su elenco prezzi. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, come stabilito dall'art. 54 comma 1 del Codice, la stazione appaltante farà ricorso all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale. In tal caso la determinazione della soglia di anomalia sarà effettuata con il metodo "A" di cui all'Allegato II.2 al Codice<sup>5</sup>. Trattasi infatti di appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e che non presenta un interesse transfrontaliero certo.

Resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta che in base ad elementi specifici risulti anormalmente bassa (vedi art. 21 del presente disciplinare di gara).

#### 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **10/11/2025** alle ore **09:30** presso la sede legale del Comune di Peccioli in P.zza Del Popolo, 1 a Peccioli (PI).

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Pertanto, trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche.

I concorrenti riceveranno comunicazioni sull'avanzamento della procedura di gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

La stazione appaltante si avvarrà nella presente gara della **facoltà prevista dall'art. 107, comma 3, del Codice**, di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del Codice (c.d. "**inversione procedimentale**"): procederà pertanto prima all'apertura dell'offerta economica di tutti i concorrenti e poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi al primo posto in graduatoria. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di verificare, a suo insindacabile giudizio, la documentazione amministrativa di qualsiasi altro concorrente.

Il Seggio di gara presieduto dal responsabile di fase procederà come segue:

 aprirà, esaminerà e, in caso di esito positivo, approverà sulla piattaforma le offerte economiche dei concorrenti, secondo quanto meglio dettagliato al successivo art. 19 del presente disciplinare di gara;

<sup>5</sup> Si precisa che la stazione appaltante effettua il calcolo dell'anomalia dell'offerta tramite la piattaforma telematica START che gestisce in automatico le nuove metodologie di calcolo della soglia di anomalia e la stessa utilizza un metodo di valutazione che effettua i calcoli finalizzati all'individuazione della soglia di anomalia con la massima precisione possibile, senza considerare il numero delle cifre decimali impostato in fase di gara per il recepimento delle offerte. Nel dettaglio, con "massima precisione" si intende che il sistema registra i numeri sulla base dati con un numero di decimali dell'ordine di alcune decine.

In generale i confronti fra i numeri vengono realizzati alla massima precisione possibile, senza realizzare troncamenti o arrotondamenti. La media, calcolata dal sistema con la massima precisione possibile, viene troncata all'ottava cifra decimale ed il confronto con i ribassi offerti per individuare gli scarti viene effettuato con il valore troncato. Il valore della soglia di anomalia viene calcolato e salvato all'interno del sistema alla massima precisione possibile. Il confronto della soglia di anomalia con i ribassi offerti viene eseguito alla massima precisione. Il valore della soglia viene visualizzato nella pagina di classifica troncato alla quinta cifra decimale. Al fine di informazioni più dettagliate sulle modalità di calcolo di anomalia si rinvia alla sezione "istruzioni" e relativa sotto-sezione rubricata "Decimali nel calcolo dell'anomalia", consultabili sul Sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana all'indirizzo internet: <a href="https://start.toscana.it">https://start.toscana.it</a>.

- dopo aver preso visione della graduatoria simulata dalla piattaforma START procederà all'apertura e verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata dal concorrente che, avendo presentato la migliore offerta, è risultato il miglior offerente. L'apertura/verifica, come anzidetto, potrà riguardare a discrezione della stazione appaltante anche altri concorrenti. Il tutto come meglio dettagliato al successivo punto 20 del presente disciplinare di gara;
- una volta chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa trasmetterà gli atti al RUP per i successivi adempimenti.

# 19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il seggio di gara, nella persona della responsabile ufficio gare, nella prima seduta, dopo aver fatto accesso all'area della piattaforma Start contenente la documentazione economica, procede di volta in volta con riferimento a ciascuna offerta presentata all'apertura della stessa verificandone la regolarità formale e a dare lettura del ribasso offerto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- > presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- > presentazione di offerte inammissibili in quanto sono sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tale ipotesi l'esclusione è disposta dal RUP su proposta del Responsabile di fase.

#### Disciplina delle offerte uguali

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino identico ribasso e costituiscano le migliori offerte non anomale, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del RD n. 827 del 1924: su richiesta della stazione appaltante i predetti concorrenti saranno invitati a migliorare le offerte entro un termine perentorio di 5 giorni . La richiesta è effettuata secondo le modalità di cui al punto 2.3 del presente disciplinare di gara. È collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato la migliore offerta. Qualora l'ex equo permanga per l'individuazione del miglior offerente si procederà mediante sorteggio.

# 20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Concluso l'esame delle offerte economiche, il seggio di gara presieduto dal Responsabile di fase, attraverso la funzionalità della piattaforma S.T.A.R.T., "Simula Classifica", che consente di visualizzare l'anteprima della classifica, individuerà il miglior offerente, per la successiva verifica della documentazione amministrativa, come segue:

- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, dopo il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del precedente paragrafo 17, saranno automaticamente escluse le offerte individuate come anomale e pertanto sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto non anomalo;
- qualora infine il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non sarà effettuato il calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto.

Il soggetto che presiede il Seggio di gara, una volta individuato il migliore offerente, procederà quindi, sulla base della documentazione contenuta nella "busta amministrativa" del soggetto primo classificato, o anche di altri concorrenti a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare, e in particolare a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) richiedere eventuali chiarimenti o attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) verificare la documentazione presentata in sede di chiarimenti e/o eventuale soccorso istruttorio;

- d) approvare sulla piattaforma START la documentazione del soggetto verificato risultata regolare, disponendone l'ammissione;
- e) proporre al RUP l'eventuale esclusione del miglior offerente verificato, o di altro concorrente nel caso in cui, all'esito di tale verifica e dell'eventuale soccorso istruttorio, risulti la presenza di un motivo di esclusione o il mancato rispetto dei criteri di selezione. Nell'ipotesi di esclusione disposta dal RUP, se le offerte ammesse sono almeno 5, sarà rideterminata la soglia di anomalia e formata una nuova classifica oppure, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5, si procederà direttamente alla formazione di una nuova classifica. In entrambi i casi sarà sottoposto a verifica il nuovo miglior offerente.

Successivamente, una volta chiusa la fase relativa all'esame della documentazione amministrativa e le relative operazioni di gara, sarà trasmessa al RUP la proposta di aggiudicazione al fine della eventuale valutazione della congruità dell'offerta, equivalenza delle tutele ecc...

Le eventuali esclusioni sono disposte dal RUP su proposta del Responsabile di fase e saranno comunicate ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d, del Codice.

#### 21. VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici, ivi <u>inclusi i costi della manodopera</u>, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità in tale caso è rimessa al RUP-

Pertanto, gli operatori economici sono comunque tenuti a fornire - su richiesta della stazione appaltante - spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono non congrue.

La eventuale verifica di congruità avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110 del D. lgs 36/2023.

Nei casi in cui il RUP procede alla verifica di anomalia richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala e assegnando all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori precisazioni assegnando un ulteriore termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse.

Il Rup procede ad escludere l'offerta qualora l'offerente non presenti le giustificazioni, oppure qualora la stessa – in base agli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni - risulti nel suo complesso inaffidabile.

Non sono ammesse giustificazioni in merito a ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

# 22. AVVERTENZE

- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- l'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte;
- ➤ l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;
- l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- l'aggiudicazione dell'appalto è adottata con determina del Responsabile del contratto dell'ente. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione committente;
- ➤ nel caso in cui abbia dichiarato in gara di subappaltare lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dell'appalto, l'aggiudicatario, prima della formale presentazione della richiesta di subappalto, potrà comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice il nominativo del subappaltatore, in modo da anticipare nei confronti del subappaltatore i controlli di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del medesimo decreto legislativo;
- l'aggiudicatario ha diritto all'anticipazione di prezzo pari al 20% dell'importo del contratto (punto D.1 del capitolato speciale di appalto);
- il contratto non conterrà la clausola compromissoria

#### 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità, procede a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, generali e speciali, prescritti da I presente disciplinare di gara, ed è immediatamente efficace.

L'Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 36/2023, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici e nel caso dei consorzi stabili anche nei confronti della consorziata che ha prestato i requisiti;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e;

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà all'esclusione del concorrente ed alla segnalazione all'ANAC. In tal caso si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia, alla riformulazione della graduatoria e ad alla effettuazione delle verifiche nei confronti del nuovo miglior offerente. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procederà in modo analogo.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione, unitamente ai verbali di gara, a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c, del Codice.

# Si precisa che trova applicazione l'art. 108 comma 12 del D. Lgs 36/2023 in materia di **invarianza della** soglia.

L'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice. Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D. Igs 36/2023 dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Ai sensi del citato art. 18 del Codice:

- > se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;
- > se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

Deve altresì depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. Il contratto è stipulato nella forma prescritta dall'art.18 del D. lgs 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide -come da provvedimento n. prot. 240013 del 29 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo"1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- ➢ la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- ➤ la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- ➤ la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- ▶ l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

#### 24. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà nei confronti del concorrente risultato miglior offerente, attraverso l'utilizzo del servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I controlli verranno effettuati sul concorrente, e in caso di avvalimento, anche sull'impresa ausiliaria, nonché, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, anche sulle consorziate indicate come esecutrici. Relativamente ai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, i controlli saranno effettuati, oltre che sulle consorziate indicate come esecutrici, anche su quelle che hanno prestato i requisiti.

L'aggiudicazione e la stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto

2010, n. 136), fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24/11/2016.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Qualora si verifichi malfunzionamento, anche parziale, del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante disporrà l'aggiudicazione purché siano decorsi trenta giorni dalla relativa proposta, e l'atto sarà immediatamente efficace. A tale scopo sarà richiesto all'operatore economico miglior offerente di produrre dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. confermanti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione già dichiarati in sede di gara e che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Qualora, a seguito di successivo controllo, sia accertata la mancanza dei requisiti, la stazione appaltante, fermo quanto disposto delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni, dispone la revoca dell'aggiudicazione, risolve il contratto eventualmente stipulato, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

# 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### 26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'ente committente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'ente committente: <a href="https://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/">https://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/</a>.

#### 27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante acquisizione diretta dei dati e documenti inserti in piattaforma e comunicata agli interessati a mezzo PEC.

#### 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana.

#### 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda "Informativa privacy" allegata alla documentazione di gara.

La Responsabile Ufficio Gare F.to Dr.ssa Claudia Giovannetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Peccioli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/1993